



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

Determinazione
dell' Ufficio Tecnico
N.155 DEL 15/09/2020

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO DEL CORPO DI FABBRICA OVEST DI "CASA FANTOLIN", SITO IN LOCALITÀ VILLA MARGHERITA (CUP: J99G19000250004 - CIG: 8320219DE9). Revoca subappalto ditte Liparoti/ Marchetta (R.T.I) e nuova autorizzazione al subappalto alla ditta individuale Marchetta Fabio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con determinazione del Segretario comunale n. 28 del 09/07/2019 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Responsabile del servizio tecnico comunale, arch. Germana Maida, in possesso delle abilitazioni necessarie;
- con propria determinazione n. 126 del 02/08/2019 è stato incaricato per la direzione lavori, la contabilità e le misure, il coordinamento sicurezza progettuale ed esecutivo, nonché per la predisposizione del Certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di rifacimento tetto del corpo di fabbrica ovest di "Casa Fantolin" l'Ing. Andrea Duclos, con studio in Brissogne (AO);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 19/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dagli uffici comunali, ed è stato dato mandato al Responsabile del servizio tecnico di procedere con le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con propria determinazione a contrarre n. 69 del 26/05/2020 è stata definita la procedura per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori tramite affidamento diretto, mediante invito di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 912 delle Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- con propria determinazione n. 86 del 02/07/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta ANELLI SRL, con sede in Aosta (AO) P. Iva 01252280076, per un importo contrattuale netto pari a euro 54.593,62=;
- l'aggiudicatario ha dichiarato, sia in fase di gara, sia in fase di stipula di contratto, la propria volontà ad avvalersi del subappalto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- in data 23/07/2020, è stato stipulato il contratto Rep n. 5/2020, registrato a Châtillon in medesima data al n. 951 serie IT;
- con propria determinazione n. 137 del 01/09/2020 è stato autorizzato il subappalto a favore delle ditte Liparoti/Marchetta, a seguito di formalizzazione del raggruppamento temporaneo d'impresa;
- con nota del 04/09/2020 ns. prot. n. 6483 la ditta ANELLI SRL ha comunicato la propria rinuncia al subappalto sopra citato;
- con nota del 10/09/2020, pervenuta al numero di prot. n. 6689, la ditta ANELLI S.R.L., con sede in Aosta, P.IVA 01252280076, ha comunicato di voler affidare in subappalto le lavorazioni in categoria OG1 "demolizione tetto esistente, posa barriera a vapore, posa tavolato, posa lamiera, posa manto di copertura in lose", per un importo presunto pari a euro 11.700,00=, inclusi gli oneri della sicurezza oltre IVA, a favore della ditta individuale Marchetta Fabio, con sede in Aosta (AO), P.IVA 01179790074;
- le opere, per cui la medesima intende avvalersi del subappalto, sono comprese in quelle indicate nella sopramenzionata dichiarazione;
- esaminata la documentazione ricevuta e, in particolare:
 - a) la richiesta di autorizzazione al subappalto e le dichiarazioni dell'impresa candidate al subappalto;

- b) la visura d'iscrizione alla Camera di Commercio, la documentazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i. e l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionali;
- i lavori per i quali è stata richiesta l'autorizzazione al subappalto non costituiscono e non concorrono a costituire affidamento di lavori in subappalto, aventi valore singolarmente o nel complesso superiore al 30% della categoria prevalente;
- il subappaltatore in data 10/09/2020, con nota acquisita in pari data al protocollo n. 6689, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a) la non sussistenza nei propri confronti di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il possesso, tecnico-professionali ai sensi della suddetta normativa;
 - b) che non sussistono forme di controllo e/o collegamento societario con l'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le lavorazioni oggetto del subappalto non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa così come definite nell'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in applicazione dell'articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell'articolo 21 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, inclusa l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Richiamata la nota del Direttore dei lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del 15/09/2020, ns. prot. n. 6805, con la quale si evidenzia che, per le prestazioni affidate in subappalto, che l'importo contrattuale di subappalto è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, con un ribasso non superiore al venti per cento.

Precisato che il Direttore dei lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comunicherà l'idoneità del Piano Operativo della Sicurezza predisposto dal Raggruppamento temporaneo delle ditte Marchetta Fabio e Liparoti Salvatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Visti:

- l'art. 105, comma 13, che prevede: *“la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:*
 - a) *quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;*
 - b) *in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;*
 - c) *su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”;*
- la domanda di autorizzazione dell'impresa appaltatrice e la documentazione prodotta dall'impresa candidata al subappalto, e rilevato che, in relazione alle disposizioni vigenti, i pagamenti all'impresa subappaltatrice avverranno sulla base dei S.A.L. emessi dal direttore dei lavori, per i quali la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente l'importo da liquidarsi, così come precisato all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo. n. 18 aprile 2016, n. 50 inerente al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D.lgs. integrativo 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;*
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 183 che disciplina gli impegni di spesa;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;*
- la Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022)”*, pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/ 2020, e la Legge Regionale 11 febbraio n. 2, recante *“Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022”*, pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/ 2020;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23/12/2019, esecutivo dal 24/12/2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24/03/2015;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09/08/2018, divenuta esecutiva in data 21/08/2018;
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11/06/2015 avente a oggetto *“Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica”*.

Precisato che l'ente ha acquisito:

- la regolarità contributiva della Ditta Marchetta Fabio, prot. n. 5562 del 13/08/2020, come da Durc in corso di validità;
- il Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il Casellario e il Certificato dei carichi pendenti delle imprese al prot. 5536 in data 13/08/2020;

- in data 12/08/2020 la visura camerale dalla quale si evince che non risulta iscritta a carico della Ditta Marchetta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'attestazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 17/08/2020 prot. 6041;

Considerato che l'Amministrazione appaltante deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti.

Ritenuto opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica.

Rilevato che ricorrono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Verificata, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

D E T E R M I N A

- 1. Revocare**, per le motivazioni in premessa citate, l'autorizzazione al subappalto, approvata con propria determinazione n. 137 del 01/09/2020, a favore delle ditte Liparoti/Marchetta (R.T.I.) a seguito di richiesta presentata dalla ditta ANELLI SRL, con sede in Aosta (AO) P.IVA 01252280076, aggiudicataria dei lavori di rifacimento tetto del corpo di fabbrica ovest di "Casa Fantolin ((CUP: J99G19000250004 - CIG: 8320219DE9), come da determinazione n. 86/2020;
- 2. Autorizzare**, per le motivazioni in premessa indicate, la ditta ANELLI S.R.L. ad affidare l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni in categoria OG1 "demolizione tetto esistente, posa barriera a vapore, posa tavolato, posa lamiera, posa manto di copertura in lose", per un importo presunto pari a euro 11.700,00=, inclusi gli oneri della sicurezza e al netto dell' IVA, alla Ditta Marchetta Fabio, con sede in Aosta, P.IVA 01179790074, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- 3. Dare atto che:**
 - il presente provvedimento non comporta un ulteriore impegno di spesa;
 - il pagamento del subappaltatore verrà effettuato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a) del D.lgs. 50/2016, a favore della ditta Marchetta Fabio, con sede in Aosta, P.IVA 01179790074, a seguito di emissione degli Stati di avanzamento lavori.
- 4. Precisare che:**
 - dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice dovrà trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
 - il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.lgs.50/2016;
 - come stabilito dalla normativa vigente, che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - il cartello esposto all'esterno del cantiere deve indicare anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice così come disposto dalla normativa vigente.
- 5. Trasmettere:**
 - la presente determinazione alla ditta Anelli SRL, con sede in Aosta (AO), P.IVA 01252280076, nonché al Direttore dei lavori, Arch. Andrea Duclos, per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19/03/2007.

Il Responsabile dell'istruttoria

F.to Patrizia RIAL

Il Responsabile del servizio

F.to Arch. Germana MAIDA

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 15/09/2020

IL SEGRETARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-set-2020 al 30-set-2020

Gressoney-Saint-Jean, lì 16-set-2020

IL RESPONSABILE
(F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì 15/09/2020

Il Responsabile del servizio
Arch. Germana MAIDA